

SCHEMA DI ACCORDO

**per l'utilizzo di graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3
e dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350**

TRA

il COMUNE DI TRAVES (C.F. []), con sede in Traves (TO), Piazza dei Caduti n. 1, di seguito "Ente titolare", rappresentato da [Nome e cognome], nella qualità di [Responsabile del Servizio / Sindaco];

E

il COMUNE DI CANTOIRA (C.F. []), con sede in Cantoira (TO), Via della Chiesa n. 28, di seguito "Ente utilizzatore", rappresentato da [Nome e cognome], nella qualità di [Responsabile del Servizio Amministrativo / Sindaco];

PREMESSO CHE:

- il Comune di Traves ha espletato il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico/Geometra" – Area degli Istruttori – a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), la cui graduatoria finale di merito è stata approvata con determinazione del Segretario Comunale ned è tuttora vigente;
- il Comune di Cantoira, con nota Prot. n. 3016 del 20 agosto 2026, ha chiesto di poter utilizzare la predetta graduatoria per la copertura di un posto avente identiche caratteristiche;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. [] del []/[]/2026 il Comune di Traves ha espresso il proprio assenso e approvato il presente schema di accordo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. [] del []/[]/2026 il Comune di Cantoira ha disposto la copertura del posto mediante utilizzo della graduatoria e approvato il presente schema di accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Ente titolare autorizza l'Ente utilizzatore ad avvalersi della graduatoria indicata in premessa per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico/Geometra" – Area degli Istruttori – a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali).
3. L'utilizzo è limitato ai candidati dichiarati idonei e non assunti e presuppone l'avvenuta assunzione del vincitore presso l'Ente titolare.

Art. 2 – Modalità di interpello

1. L'Ente titolare trasmette all'Ente utilizzatore, entro [dieci] giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, copia della graduatoria e i dati di contatto dei candidati idonei, secondo l'ordine di collocazione.
2. L'Ente utilizzatore procede all'interpello dei candidati idonei mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria, senza alcuna facoltà di scelta discrezionale.
3. Al candidato interpellato è assegnato un termine non inferiore a tre giorni per manifestare la propria accettazione o rinuncia; la mancata risposta entro il termine equivale a rinuncia, con conseguente interpello del candidato successivo.
4. L'assunzione è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso e all'esito favorevole della visita di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3 – Effetti dell'accettazione e della rinuncia

1. L'accettazione e la conseguente assunzione presso l'Ente utilizzatore comportano la definitiva cancellazione dell'interessato dalla graduatoria dell'Ente titolare.
2. La rinuncia all'assunzione presso l'Ente utilizzatore non comporta decadenza dalla graduatoria dell'Ente titolare né perdita della posizione ivi occupata, restando impregiudicato ogni diritto o aspettativa del candidato nei confronti dell'Ente titolare.
3. L'Ente utilizzatore comunica all'Ente titolare, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura, l'esito dell'interpello e le generalità del candidato eventualmente assunto.

Art. 4 – Riserve dell'Ente titolare

1. L'Ente titolare conserva la facoltà di utilizzare in via prioritaria la propria graduatoria per la copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili durante il relativo periodo di vigenza.
2. L'Ente titolare può revocare o sospendere l'assenso, con provvedimento motivato, in caso di sopravvenuto contenzioso sulla procedura concorsuale o di sopravvenute esigenze organizzative, dandone tempestiva comunicazione all'Ente utilizzatore; la revoca non produce effetti sulle procedure di assunzione già perfezionate.

Art. 5 – Riserve dell'Ente utilizzatore

1. L'Ente utilizzatore si riserva la facoltà di non dare corso all'assunzione qualora vengano meno i presupposti di legge, i vincoli di finanza pubblica o le condizioni di sostenibilità finanziaria della spesa, senza che ciò comporti alcun obbligo o responsabilità nei confronti dei candidati o dell'Ente titolare.

Art. 6 – Concorso nelle spese

1. L'Ente utilizzatore riconosce all'Ente titolare la somma forfettaria di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso nelle spese sostenute per l'espletamento della procedura concorsuale di cui in premessa e per le attività istruttorie connesse all'attuazione del presente accordo.
2. Le Parti danno atto che tale somma non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi resa dall'Ente titolare in favore dell'Ente utilizzatore, bensì mero concorso nelle spese, e che essa non eccede la quota parte dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente titolare, il quale ha indetto ed espletato la procedura concorsuale esclusivamente per la copertura del proprio fabbisogno di personale.
3. La somma è dovuta esclusivamente nel caso in cui l'Ente utilizzatore proceda all'effettiva assunzione di un candidato tratto dalla graduatoria. Ove l'interpello si concluda senza assunzione, per qualsiasi ragione, nulla è dovuto all'Ente titolare.
4. Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Ente titolare, da emettersi successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro. L'operazione è fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.P.R. 633/1972, non essendo posta in essere nell'esercizio di attività commerciale; non si dà pertanto luogo a emissione di fattura.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accordo non comporta ulteriori oneri a carico delle Parti; tutti gli oneri connessi all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro restano integralmente a carico dell'Ente utilizzatore.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei candidati sono trattati dalle Parti, ciascuna in qualità di autonomo titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di reclutamento connesse al presente accordo, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679.
2. La comunicazione dei dati è limitata a quanto strettamente necessario alle predette finalità, nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione.

Art. 8 – Durata ed efficacia

1. Il presente accordo produce effetti dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione della procedura di cui all'art. 2 e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità della graduatoria.

Art. 9 – Forma, regime fiscale e rinvio

1. Il presente accordo è stipulato in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.
2. L'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972, trattandosi di atto posto in essere tra Comuni in rapporto tra loro, ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, con imposta in misura fissa.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, commi 2 e 3, e 15 della L. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI TRAVES	Per il COMUNE DI CANTOIRA
--------------------------------	----------------------------------